



**Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri**
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A
TERZI DEL SERVIZIO DI BARBERIA PRESSO IL CENTRO DI ECCELLENZA PER
LE STABILITY POLICE UNITS (CoESPU)
ANNO 2023 (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ESPRESSO PER ULTERIORI 3
ANNI).

ARTICOLO 1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE

La partecipazione alla gara è riservata a concorrenti:

- in possesso dell'abilitazione professionale di "acconciatore", di cui all'art. 3, co.1, 2 e 3, l. 17.08.2005, nr. 174, in possesso alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione; l'abilitazione professionale e la carica di responsabile tecnico per l'attività di acconciatore è soggetta per legge a pubblicità nei registri professionali delle C.C.I.A.A. per "attività compatibile con il servizio di barbiere";
- per i quali non sussistano cause di esclusione ex art. 80, d.lgs. 18.04.2016, nr. 50 e ss.mm.ii..

Pertanto, l'invito a partecipare alla gara non costituisce esplicito riconoscimento di tali requisiti, che dovranno essere dimostrati dagli operatori economici con la documentazione a corredo dell'offerta. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi i concorrenti le cui offerte, sulla base di elementi univoci, siano imputabili ad un unico centro decisionale.

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale ai fini dell'ammissione alla gara, certificati dagli operatori economici con la documentazione a corredo dell'offerta, avverrà da parte di apposita Commissione prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte. Non saranno ammesse alla gara le offerte formulate da operatori economici, seppur invitate, per le quali la Commissione constaterà la mancanza di uno o più requisiti richiesti a pena di nullità.

ARTICOLO 2 - CERTIFICAZIONE SUI REQUISITI RICHIESTI CON LA LETTERA DI INVITO

L'operatore economico aggiudicatario provvisorio dovrà produrre prima dell'aggiudicazione definitiva il contratto di lavoro ed il titolo comprovante la qualificazione professionale del personale impiegato per l'espletamento del servizio, con decadenza dall'affidamento e segnalazione all'ANAC qualora risultassero non veritiere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti con la lettera di invito per la partecipazione alla gara.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le attività e le modalità di gestione ed erogazione del servizio di Barberia presso la Caserma "Ten. Gen. M.O.V.M. A.E. Chinotto", sede del CoESPU, ubicata in Vicenza, alla via Giacomo Medici n. 87. L'affidamento dei servizi di barberia, in seguito denominati "servizi", saranno regolati da apposita obbligazione commerciale stipulata digitalmente tra l'operatore economico aggiudicatario, in seguito denominato "**Assuntore**", e il Servizio Amministrativo, in seguito "**Amministrazione**", del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units, in seguito denominato "**Comando**", e saranno svolti presso la Caserma "*Chinotto*" con sede in Vicenza, alla via Giacomo Medici n. 87, a favore di personale dell'Arma dei Carabinieri, in servizio o congedo, e rispettivi familiari, impiegati e operai del Ministero Difesa assegnati al Comando, ospiti occasionali e invitati per attività funzionali, promozionali e di rappresentanza del Comando, in seguito denominati "**utenti**".

L'assuntore è reso edotto che i servizi affidati sono finalizzati al benessere degli utenti del servizio (militari e/o civili) pertanto, qualora in corso gestione venga posto in essere dallo stesso un eventuale e reiterato comportamento negativo, quale scarsa professionalità, superficialità nello svolgere i servizi, impiego di

personale non idoneo per capacità nello svolgere la specifica attività o privo delle necessarie abilitazioni, impiego di personale non in regola con la normativa sanitaria, prodotti offerti non di ottima qualità o inosservanza alle norme igieniche che limiti, comprometta o annulli i benefici che il Comando intende dare al proprio personale, si sottoporrà al giudizio di apposita Commissione circa la valutazione di revocare la concessione ovvero di non procedere al rinnovo alla scadenza dell'annualità.

ARTICOLO 4 – VALIDITÀ E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione per il servizio di barbiere avrà validità 12 mesi dalla data di stipula, con possibilità di proroga espressa annua per ulteriori 3 anni su richiesta dell'A.M.

Alla concessione viene attribuito un valore annuo presunto di € 15.000,00. Tale importo non è vincolante per l'A.M. ed il concessionario nulla potrà pretendere per il mancato conseguimento.

ARTICOLO 5 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il servizio richiesto consiste nelle attività di seguito descritte e riportate, altresì, in **Allegato 1**, il cui costo sarà a totale carico degli utenti fruitori in tutti gli altri casi, a fronte di un corrispettivo a base di gara fissato da questa Amministrazione, sul quale l'operatore economico dovrà applicare lo sconto percentuale unico di ribasso:

Servizio acconciatore per uomo

Servizio	prezzo €
Taglio capelli	14,00
Barba rasatura totale	7,00
Barba modellatura	8,00
Shampoo	4,00
Frizione con lozione	5,00
Colore	26,00

Servizio acconciatore per donna

servizio	prezzo €
Taglio di capelli femminile	17,00
Detersione capelli	4,00
Detersione e cura dei capelli	5,00
Piega su capello medio/corto	18,00
Piega su capelli lungo	20,00
Colore	31,00
Permanente (servizio aggiuntivo)	26,00
Acconciatura (servizio aggiuntivo)	21,00

La possibilità di proporre eventuali servizi aggiuntivi che non rientrano nella tipologia base richiesta e/o la vendita di prodotti specifici dovrà essere

preventivamente richiesta all'Amministrazione e da questa espressamente approvata unitamente ai prezzi che saranno praticati agli utenti.

ARTICOLO 6 – ORARI E GIORNI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Barberia dovrà essere assicurato almeno **tre giorni a settimana, dal lunedì al venerdì**, per una durata minima giornaliera di **circa 3 ore**. I giorni e gli orari specifici saranno concordati e disciplinati nell'ambito dell'obbligazione commerciale. La ditta potrà proporre all'A.M. giorni e fasce orarie in aumento. Eventuali aperture aggiuntive nei giorni di chiusura saranno possibili previo appuntamento con gli utenti.

Gli orari di erogazione del servizio potranno subire variazioni temporanee solo previa richiesta da parte dell'operatore economico e successiva accettazione espressa da parte di questo Comando – Reparto Supporti.

ARTICOLO 7 – UBICAZIONE DEI LOCALI E SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il CoESPU metterà a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario n. 1 locale adibito ad uso barberia presso l'immobile denominato "*Caserma Chinotto*" con sede in Vicenza, alla via Giacomo Medici n. 87, opportunamente arredato con quanto necessario per poter svolgere il servizio, la cui consegna sarà oggetto di apposito verbale. L'Amministrazione assume a proprio carico le spese relative:

- alla manutenzione straordinaria del locale;
- al rinnovo totale o parziale degli impianti, attrezzature fisse e mobilia, nonché alla loro manutenzione dovuta alla normale usura.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL'ASSUNTORE

L'assuntore si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il locale di cui al precedente Art. 7 e si impegna a restituirlo nello stato iniziale, fatta salva la normale usura.

L'assuntore si obbliga ad utilizzare i locali dell'Amministrazione con tutta la diligenza richiesta, assicurando la massima pulizia ed igiene. Si impegna altresì a rispettare tutta la normativa vigente in materia sanitaria.

L'assuntore si dovrà fare carico delle spese dovute a guasti o rotture causate da propria imperizia o negligenza e arrecati all'infrastruttura, alle attrezzature e al mobilio messi a disposizione dall'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., pari al 10% del valore di inventario dei materiali di proprietà dell'Amministrazione dati in uso all'operatore economico per l'esecuzione del servizio (€ 8.250,42) ed a garanzia del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione sarà svincolata, su richiesta della ditta, dopo l'adempimento da parte della stessa di tutti gli obblighi negoziali e previo rilascio di apposita dichiarazione di non aver nulla a pretendere in merito all'eseguita prestazione negoziale per l'intera durata di essa.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì stipulare con impresa di notoria solidità una **polizza assicurativa** di adeguato massimale (minimo € 1.000.000,00) a garanzia dei rischi derivanti da furto, incendio e responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero accadere nei locali dati in concessione o in conseguenza dell'espletamento del servizio. Copia fotostatica della polizza dovrà

essere consegnata all'Amministrazione entro 15 giorni dalla stipula dell'obbligazione commerciale.

Per l'espletamento del citato servizio la ditta si impegna a:

- a. esonerare l'A.D. da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti con il personale che fruisce del servizio;
- b. indossare capi di vestiario adeguati e consoni allo standard del Centro;
- c. garantire il servizio anche in caso di scioperi (mezzi pubblici, ecc);
- d. rispettare le norme igienico-sanitarie circa la tutela della salute di tutti gli utenti; a tal proposito è fatto obbligo di:
 - attenersi scrupolosamente alle disposizioni igienico sanitarie di volta in volta vigenti per il contenimento della pandemia da COVID-19;
 - utilizzare una lametta nuova ad ogni servizio di barba o taglio di capelli effettuato (monouso), al fine di assicurare la prevenzione delle malattie infettive trasmissibili per via ematica, pena l'immediata risoluzione contrattuale;
 - osservare la massima pulizia, sia dei locali che degli strumenti di lavoro (mediante apparecchio sterilizzatore) prima di ogni servizio;
 - di indossare apposito camice e guanti monouso;
 - utilizzare esclusivamente prodotti di qualità, a norma di legge, di marca conosciuta, certificati eco-sostenibili, dermatologicamente testati al fine di ridurre al minimo il rischio di reazioni allergiche;
 - atteso l'ambiente internazionale dell'utenza, è richiesta la capacità di interloquire quantomeno in lingua inglese.

La ditta avrà facoltà di preparare e/o porre in vendita ulteriori servizi e/o generi concordando preventivamente i relativi prezzi (che non dovranno comunque essere maggiori di quelli praticati nel mercato locale) con l'Amministrazione.

Sono a cura e spese dell'operatore economico gli attrezzi di lavoro, le materie di consumo, i disinfettanti, la biancheria e la relativa lavatura e stiratura.

L'assuntore è anche obbligato a svolgere il servizio avvalendosi del proprio personale, regolarmente dipendente, nei confronti del quale si obbliga ad applicare integralmente le norme contrattuali vigenti, nonché le disposizioni legislative in materia di assicurazioni previdenziali e prevenzione infortuni. Il personale impiegato dovrà avere apposito tesserino di riconoscimento. La ditta è tenuta a comunicare preventivamente all'A.D. il nome delle persone che eventualmente intende impiegare nel servizio, garantendo la presenza di apposito personale qualificato. Nessun rapporto di dipendenza sarà riconosciuto tra l'Amministrazione e i lavoratori stessi. L'A.D. si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia gradito. Il numero delle unità lavorative dovrà essere comunque tale da assicurare il perfetto svolgimento del servizio secondo le modalità richieste dall'A.D. e senza creare il minimo disservizio.

La ditta sarà ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'A.D. e/o al personale dell'A.D. e/o a terzi e/o a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.

Sono a carico dell'assuntore le spese per il **canone di locazione del suolo pubblico**, che è stato determinato dall'Agenzia del Demanio competente per territorio per un importo pari a circa € 966,85 annui, sulla base della superficie effettivamente occupata per l'esercizio dell'attività, del numero di utenti che potrebbero usufruire del servizio e dei giorni e orari di apertura. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente all'Agenzia del Demanio competente per territorio secondo le indicazioni che saranno impartite dalla stessa: a tal proposito

l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, copia delle relative ricevute di versamento.

L'assuntore usufruirà dei servizi comuni interni per la somministrazione di acqua, energia elettrica, riscaldamento e asporto rifiuti. Al riguardo, si rappresenta che l'operatore economico si farà carico degli oneri relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento e tassa asporto rifiuti strettamente connessi all'esercizio dell'attività di barbiere, che saranno determinati dall'A.M. sulla base dei consumi registrati da contatori a defalco, ovvero, dove non ancora installati, computati forfettariamente sul numero di giorni e di ore di erogazione del servizio, con rimborsi calcolati trimestralmente (importo presunto annuo: € 200,00).

Si fanno salvi sin d'ora gli effetti di nuove interpretazioni delle norme in vigore o dell'emanazione di nuove norme in materia.

ARTICOLO 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante sconto percentuale unico di ribasso sugli importi posti a base di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- non dar luogo all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta un'unica offerta valida, previo giudizio di congruità della medesima;

La valutazione della congruità delle offerte verrà effettuata come indicato al co. 1 dell'art.97 del D. Lgs. n. 50/2016; in caso di parità in graduatoria, si darà preferenza alla ditta che abbia realizzato un maggior fatturato nell'ultimo triennio.

ARTICOLO 10 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

La concessione non può essere ceduta a pena di nullità.

È fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, sia l'obbligazione commerciale che la conseguente commessa che scaturirà dalla presente procedura di gara a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui sopra, il Comando, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto l'obbligazione commerciale medesima.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, i termini e le modalità di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 11 – RECESSO DAL CONTRATTO

Questa Amministrazione provvederà a nominare una Commissione di vigilanza apposita, con il compito di effettuare ispezioni e controlli periodici, al fine di accertare lo svolgimento regolare del servizio in relazione alle prescrizioni contenute nel documento presente e nell'obbligazione commerciale di affidamento. Qualora - a seguito delle verifiche suddette - dovessero emergere irregolarità o inadempienze, questa Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale dell'importo di € 50,00 per ogni violazione delle disposizioni che disciplinano il servizio in oggetto, con particolare riferimento a:

- qualità dei materiali, attrezzi e prodotti utilizzati;
- rispetto dei prezzi contenuti nel listino apposito, approvato in sede di stipula dell'obbligazione commerciale;
- esecuzione di tutte le prestazioni contenute nel listino suddetto;
- svolgimento di prestazioni non autorizzate preventivamente;

- rispetto dei giorni di attività e degli orari di inizio e fine del servizio;
- corretta conservazione ed uso del locale;
- effettuazione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- rispetto delle norme sulla sicurezza;
- rispetto delle norme sull'igiene del locale, degli arredi, delle attrezzature e del personale addetto;
- rispetto delle norme in materia previdenziale ed assistenziale;
- rispetto delle norme in materia fiscale;
- ritardo nel pagamento dei consumi di energia elettrica, di acqua e di riscaldamento e dei canoni di locazione demaniale;
- ritardo nel rinnovo delle polizze assicurative.

Le penali, saranno applicate dal Capo Servizio Amministrativo p.t. con la sola formalità della previa contestazione scritta tramite PEC dell'inadempienza all'affidatario, con termine di n. 10 giorni - dalla data di ricevimento della stessa - per le eventuali difese scritte da parte dello stesso. L' A.M. entro 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dovrà emanare e notificare tramite PEC il provvedimento di applicazione della penale, in assenza le giustificazioni si intenderanno accolte dall'A.M..

Resta salva la facoltà per questa Amministrazione, in caso di inadempimento reiterato (n. 3 violazioni della medesima disposizione), di risolvere l'affidamento.

ARTICOLO 12 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto discendente dalla procedura di gara con preavviso di almeno un mese. L'assuntore potrà recedere con un preavviso di almeno 60 giorni solari.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio e senza ricorso ad atti giudiziali, risolvere di diritto il rapporto commerciale, con conseguente rivalsa sulle spettanze, cauzione ed eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che l'assuntore possa pretendere indennizzi di sorta, nei seguenti casi:

- grave inadempienza contrattuale, da intendersi (quali: danneggiamenti gravi del locale o degli arredi, inosservanza delle norme igienico-sanitarie, impiego di personale non regolarmente assunto o privo della qualifica professionale, applicazione di prezzi maggiori a quelli contrattuali, uso di prodotti pericolosi per la salute o per l'ambiente);
- comminazione di n. 3 Penali nel corso dell'anno per inadempimenti della Ditta nell'esecuzione del servizio (art. 1662 c.c.);
- qualora emergano, a seguito di verifiche d'ufficio, documenti mendaci presentati dall'assuntore in sede di gara o di sottoscrizione della convenzione;
- a seguito di frequenti inosservanze alle regole, agli obblighi e agli adempimenti stabiliti nella convenzione e nel presente Capitolato Tecnico, oggetto di contestazione scritta da parte dell'Amministrazione;
- sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio o parte di esso per un periodo superiore a 5 giorni continuativi;
- cessione della convenzione o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;

- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria o a seguito di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'assuntore;
- morte del titolare, di uno dei soci, ove la Ditta sia costituita in Società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di Società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci (art. 1674 c.c.);
- violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, assicurativi e retributivi a favore del personale dipendente dall'assuntore;
- mancato versamento delle penali definitivamente accertate e comminate;
- mancato rimborso delle spese anticipate dall'A.M. per consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, nel termine di 30 giorni dalla notifica;
- mancata stipula dell'atto di concessione in corso dei locali con l'agenzia del Demanio;
- mancato versamento dei canoni di concessione demaniale, nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza del mandato telematico;
- violazioni ripetute delle norme di sicurezza e prevenzione;
- grave violazione delle leggi o delle clausole contrattuali;
- inadempienza, dolo o colpa grave (art. 1453 c.c.); in tali ipotesi l'assuntore potrà essere esclusa dalle gare future, a norma dell'art. 68 del R.C.G.S.;
- impossibilità sopravvenuta totale o parziale (artt. 1463 e 1464 c.c.) e nei casi di trasferimento o di soppressione dell'Ente. Tale comunicazione dovrà essere fornita all'assuntore almeno trenta giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi impreveduti o determinati da causa di forza maggiore;
- omessa esibizione di documentazione legittimamente richiesta dall'Amministrazione per gli accertamenti di competenza ovvero legittimamente richiesta da altre pubbliche amministrazioni;
- accertata mancanza di riservatezza;
- violazione del patto di integrità;
- per ogni altro caso previsto, per la specifica materia, dal Codice Civile.

L'Amministrazione potrà, infine, risolvere il rapporto commerciale allorché la Ditta non adegui il contenuto negoziale alle condizioni più favorevoli previste nelle convenzioni CONSIP stipulate successivamente alla convenzione che scaturirà all'esito della presente procedura di gara.

Il rapporto contrattuale s'intende risolto con il semplice invio da parte dell'Amministrazione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

La risoluzione della convenzione sarà disposta con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato la convenzione e con essa sorgerà in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'assuntore. L'affidamento a terzi sarà notificato all'assuntore a mezzo PEC e conterrà l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dei relativi importi.

All'assuntore inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale - nel caso di minore spesa, nulla compete - e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'assuntore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dello stesso.

In caso di risoluzione della convenzione l'assuntore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo ad alcun risarcimento danni.

ARTICOLO 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Qualsiasi notizia, documento e informazione, concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività dell'Arma, di cui venisse a conoscenza l'assuntore o il suo personale, in relazione al servizio assicurato e alle attività connesse, dovrà essere trattato come materiale riservato; non potrà, pertanto, essere divulgato in alcun modo ed in qualsiasi forma ed in ogni caso non potrà essere utilizzato a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'assuntore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza. In caso di violazione l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto commerciale, fermo restando l'obbligo dell'assuntore di risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Gli obblighi di riservatezza non riguardano le notizie o informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già state portate a conoscenza dell'assuntore da terzi a valido titolo.

È in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione dell'Arma, anche qualora contenga notizie già di pubblico dominio. Tali obblighi sussisteranno per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto tra l'assuntore e l'Amministrazione.

ARTICOLO 15 – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO

È fatto obbligo agli operatori economici partecipanti di prendere visione dei locali oggetto dell'appalto mediante apposito sopralluogo.

La relativa attestazione sarà rilasciata dall'incaricato del Comando ove insistono i locali.

ARTICOLO 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con rinuncia di qualsiasi altro Foro.

ARTICOLO 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a. titolare del trattamento è il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – Servizio Amministrativo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC avi41274@pec.carabinieri.it, tel. 0444932048, mail coespusa@carabinieri.it;
- b. il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC avi41274@pec.carabinieri.it, tel. 0444932040, mail coespusa@carabinieri.it;
- c. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

- e. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Centro di Eccellenza per lo Stability Police Units – Servizio Amministrativo – sez. Gestione Finanziaria, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- g. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h. avverso il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 18 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi definiti al momento della sottoscrizione della convenzione si intenderanno fissi ed invariabili per il primo anno di validità della concessione; essi sono accettati dalla ditta a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che l'operatore economico non abbia tenuto presente. Per i primi 12 mesi dalla data di stipula pertanto i prezzi derivanti dall'aggiudicazione definitiva si intendono accettati dal contraente a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il contraente non abbia tenuto presente ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Trattandosi di appalto di servizio bandito successivamente al 27.02.2022, in caso di rinnovo espresso della concessione dopo il 12° mese son stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che i prezzi fissati nel contratto debbano essere aggiornati per effetto della variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo di cui all'art. superiori al 10%, può produrre formale istanza. La stessa dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC.

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta). Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere ad un'adeguata istruttoria.

L'operatore economico non potrà produrre istanza:

- per le forniture di servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

- qualora la fornitura/servizio sia stata approntata alla verifica di conformità in ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti;

L'Ufficio gestore, avvalendosi di commissione permanente all'uopo nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto. L'istruttoria, in relazione alla tipologia di forniture/servizi, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezziari aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza potrà tenersi altresì conto delle risultanze acquisite direttamente presso i produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del contratto. al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro 60 giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten. Col. amm. Daniele Mignini)

SERVIZIO DI BARBERIA
PREZZI A BASE DI OFFERTA AL RIBASSO

Servizio Acconciatore per uomo

Servizio	prezzo €
Taglio capelli	14,00
Barba rasatura totale	7,00
Barba modellatura	8,00
Shampoo	4,00
Frizione con lozione	5,00
Colore	26,00

Servizio Acconciatore per donna

servizio	prezzo €
Taglio di capelli femminile	17,00
Detersione capelli	4,00
Detersione e cura dei capelli	5,00
Piega su capello medio/corto	18,00
Piega su capelli lungo	20,00
Colore	31,00
Permanente (servizio aggiuntivo)	26,00
Acconciatura (servizio aggiuntivo)	21,00